

Somministrazione di apprendisti con limiti

di Michele Tiraboschi

Con l'intesa "di massima" del 14 marzo 2012, Assolavoro, Felsa-Cisl e Uil-Temp hanno rilanciato con forza l'idea, di per sé condivisibile, della somministrazione in apprendistato. Del resto, già all'indomani della recente riforma dell'apprendistato, era stato sostenuto il venir meno di qualsiasi incertezza in merito alla possibilità di assumere in apprendistato nell'ambito di una somministrazione di lavoro. La bontà della idea non trova tuttavia pieno sostegno a livello di legislazione vigente, e merita dunque qualche precisazione, posto che il d.lgs. 167/2011 circoscrive detta possibilità al solo *staff leasing* e cioè alla somministrazione a tempo indeterminato.

In fase di stesura del Testo Unico si era invero discusso di una simile opportunità volta a esaltare la dimensione di *placement* dell'apprendistato e cioè la funzione a esso connaturale di avvicinare, sul terreno delle competenze e dei fabbisogni professionali, domanda e offerta di lavoro. In una delle prime bozze si era addirittura ipotizzata la somministrazione di giovani apprendisti a prescindere dalla sussistenza di una causale oggettiva. Ma questa strada fu presto abbandonata per la diffidenza non solo delle Regioni e di parte del sindacato, ma persino di alcune associazioni datoriali che vedevano come inappropriata la sovrapposizione tra i due strumenti.

L'intesa finale raggiunta tra Governo e parti sociali e poi ratificata dalla conferenza Stato-Regioni ha drasticamente escluso la possibilità di assumere in apprendistato nell'ambito di una somministrazione a termine. Tale ipotesi non solo non è espressamente richiamata dal Legislatore, ma risulta inequivocabilmente esclusa dalla lettura dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 167/2011 in materia di limiti numerici alla assunzione di apprendisti. Il comma 3 chiarisce infatti che "il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso". Il richiamo testuale al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 276/2003 in materia di *staff leasing* rende evidente la non utilizzabilità dello schema dell'apprendistato per le ipotesi di somministrazione a tempo determinato di cui al successivo comma 4 dell'art. 20. Ciò a maggior ragione se si considera che il comma 4 dell'art. 20 era invece espressamente richiamato nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2011. Tuttavia, nel corso delle trattative che hanno portato Governo, Regioni e parti sociali alla condivisione del testo definitivo si è giunti alla esclusione della possibilità di somministrare lavoratori assunti in apprendistato per missioni di durata temporanea. Un conto, infatti, è il contratto commerciale di somministrazione. Altra cosa, invece, il contratto tra lavoratore e agenzia la cui durata a tempo indeterminato (resa ora strutturale, per l'apprendistato, dall'art. 1 del d.lgs. 167/2011) non è di per sé sufficiente a legittimare una somministrazione in apprendistato. Il punto andrebbe pertanto chiarito nella stesura della intesa finale tra Assolavoro, Felsa-Cisl e Uil-Temp, in modo da evitare una possibile fonte di contenzioso che sarebbe dannosa tanto per il rilancio dell'apprendistato che per il settore della somministrazione. Ben si comprende, al riguardo, la cautela manifestata dalla Nidil-Cgil che non ha sottoscritto l'accordo in ragione della possibilità, prevista dalla intesa del 14 marzo, di inviare i lavoratori assunti in apprendistato presso più utilizzatori. Circostanza questa contraria alle legge proprio in ragione del fatto che la somministrazione di lavoratori assunti in apprendistato è possibile unicamente nell'ambito di una somministrazione a tempo indeterminato con un unico utilizzatore.

Michele Tiraboschi
Direttore Centro Studi Marco Biagi